



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 544 del 20/03/2026

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. I.T.E. J. BAROZZI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE VINILICA CAT. OG1 IMPRESA VANETON SRL . CUP G95F22000040006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 07/08/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.050.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 con Determinazione Dirigenziale n. 1537 del 13/09/2023 all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 (esecutrice Emiliana Scavi srl) per un importo contrattuale netto di € 980.911,27 di cui € 562.435,27 per lavori e € 36.397,52 per oneri di sicurezza ed € 382.078,48 per manodopera.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 25/11/2023 in via anticipata prima della stipula del contratto ed il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2023 rep n. 29224.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2480 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale che aumentava l'importo contrattuale portandolo da € 980.911,27 a € 1.095.248,43, con un aumento di € 114.337,16 e conseguentemente si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

Successivamente, con determinazione n. 2925 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, si approvava una seconda modifica contrattuale che aumentava ulteriormente l'importo contrattuale portandolo da € 1.095.248,43 a 1.819.527,70, con un aumento di € 724.279,27 .

In data 25/02/2026 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 6341 del 25/02/2026, a termini della quale l'impresa appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione di pavimentazione vinilica rientranti nella categoria prevalente OG1 all' impresa VANETON SRL con sede in VIA REPUBBLICA DI SAN

MARINO 38 41122 MODENA Cod. Fisc. e P.IVA 00716580352 per un importo di € 54.000 I.V.A. esclusa, di cui € 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con prot.n. 6667 del 26/02/2026 si provvedeva a sospendere i termini previsti per l'autorizzazione per permettere l'effettuazione dei controlli di legge trattandosi di subappalto PNRR superiore ai 40.000 € ai sensi dell'art. 52 c. 1 e 99 del D.Lgs n. 36/2023.

In data 18/03/2026 sono terminati regolarmente i controlli sul subappaltatore come da comunicazione prot. 9472 del 18/03/2026 dell' U.O. Contratti e Patrimonio.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nella White List provinciale post sisma nelle sezioni "movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti" e "demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento prot. n° 104512/2022 in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Dichiarazione assenza conflitto d'interessi e titolare effettivo

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento da parte dell'appaltatore al subappaltatore micro o piccola impresa e che **tale disposizione non prevede il pagamento al subappaltatore da parte delle ditte esecutrici**, per cui si ritiene di restare nell'ambito soggettivo indicato dalla disposizione stessa, si dà atto che

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla

determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n. 4/2007).

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% della categoria prevalente OG1.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 362.876,92; a seguito di modifica contrattuale approvata con determinazione n. 2480 del 30/12/2024 tale quota è divenuta pari a € 419.435,51.

A seguito di modifica contrattuale suppletiva n. 2 approvata con determinazione n. 2925 del 19/12/2025 tale quota è divenuta pari ad € 724.302,44 pertanto detratto il presente subappalto di € 54.000,00 (e a seguito dei precedenti subappalti autorizzati con A.D. n. 759/2024, n. 842/2024, n. 2376/2024, n. 295/2025, n. 296/2025, n. 1013/2025, n. 1538/2025, n. 203/2026, n.326/2026, n. 416/2026) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 279.102,44 .

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n.36/2023 (cat.OG1 class.III bis) , è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale documento n. T 640590811 del 26/02/2026 agli atti

dell'ente e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono terminati con esito regolare in data 18/03/2026 su FVOE di Anac.

Si da atto che l'impresa subappaltatrice è esonerata dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di attestazione SOA (cat. OG1 class.III bis).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice dell' Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 a subappaltare all'impresa VANETON SRL con sede in VIA REPUBBLICA DI SAN MARINO 38 41122 MODENA Cod. Fisc. e P.IVA 00716580352 i lavori di realizzazione di pavimentazione vinilica rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 54.000 I.V.A. esclusa, di cui € 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_52707914 valido fino al 04/06/2026;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat. OG1 class.III bis) e pertanto è esonerata dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti;
- 4) di dare atto che i controlli sulle autodichiarazioni prodotte dall'impresa subappaltatrice relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 sono terminati in data 18 /03/2026 con esito regolare;
- 5) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list post-sisma istituita dalla Prefettura di Modena con provvedimento prot. n 104512/2022 in corso di aggiornamento nelle sezioni "movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli



- sbancamenti” “demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazioni del terreno per il cantiere edile”;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 9986418CD3 e il codice C.U.P. è G95F22000040006;
 - 8) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 279.102,44 come importo limite subappaltabile di contratto della categoria OG1;
 - 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOC.COOP., alla consorziata EMILIANA SCAVI SRL, alla Ditta subappaltatrice VANETON SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
 - 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
 - 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F1037 rif arch. 589;
 - 12) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi del Rup (prot. 9484/ 2026) e gruppo d.l. (prot. 9488 /2026)

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)